

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 193 del 29 Gennaio 2019

**INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO "A. TASSONI" A PIUMAZZO.**

OPERE COMPLEMENTARI

**AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO
- DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**

CUP n. J16J16002010001 - CIG n. 69623622E1

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con

modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31/12/2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto *"Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile"*.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna nella persona di Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

- la nota del 04/05/2016 trasmessa dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che *"...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima"*.

Considerato:

- che con decreto n. 1038 del 20 giugno 2014 è stata approvata la convenzione per disciplinare le modalità di collaborazione con il Comune di Castelfranco Emilia (MO) per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico A. Tassoni di Piumazzo, frazione dello stesso Comune, in forza della quale il Commissario delegato ha assunto l'incarico di svolgere le funzioni di stazione appaltante in sostituzione dell'Ente proprietario;
- che la relativa convenzione è stata sottoscritta in data 2 luglio 2014;
- che a seguito di tale convenzione, con ordinanza n. 66 del 09 settembre 2014, è stato approvato il progetto preliminare del suindicato intervento, i relativi atti di gara e finanziata come segue la conseguente spesa prevista di complessivi € 3.373.500,00:
 - a. per € 2.073.500,00, con quota parte delle risorse di € 122.629.568,00 assegnate ed erogate dal MIUR ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 74/2012;
 - b. per € 1.300.000,00 a carico del Comune di Castelfranco Emilia;
- che, della somma di cui sopra di € 1.300.000,00, in data 24.12.2014 è stato riscosso dal Comune di Castelfranco Emilia (MO) un acconto di € 1.200.000,00;
- che con decreto n. 2224 del 20 novembre 2014 sono stati approvati gli esiti della procedura di gara in argomento e si è provveduto alla aggiudicazione provvisoria al R.T.I. costituito dalla Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. (mandataria) e dalla I.T.I. Impresa Generale S.p.a. (mandante), per l'importo di € 2.107.369,07, di cui € 1.867.845,07 per lavori a corpo, € 127.109,00 per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza ed € 112.415,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J17B14000130001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 5917306B60;

- che con decreto n. 2472 del 15 dicembre 2014 è stato approvato il progetto definitivo e l'aggiudicazione definitiva dei lavori, la cui integrazione di efficacia è stata poi adottata con decreto n. 124 del 26 gennaio 2015;
- che con atto Rep. n. 28959, Raccolta n. 10128, notaio Dr. Claudio Giannotti, registrato a Modena in data 23/12/2014 è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese attribuendo, con mandato collettivo speciale con rappresentanza, il titolo di Società capogruppo mandataria alla Cooperativa di Costruzioni - Società Cooperativa;
- che in data 27 gennaio 2015 è stato stipulato con il suindicato R.T.I. il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0338 per il corrispettivo € 2.107.369,07, di cui € 1.867.845,07 per lavori a corpo, € 127.109,00 per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza ed € 112.415,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 282 dell'11 febbraio 2015 è stato preso atto del verbale di verifica e di approvazione del progetto esecutivo dei lavori presentato dall'aggiudicatario, dell'importo di € 2.107.369,07, di cui € 1.867.845,07 per lavori a corpo, € 127.109,00 per la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza ed € 112.415,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che la mandataria Cooperativa di Costruzioni Soc. Cooperativa ha affittato, a decorrere dal 02/03/2015, il proprio ramo di azienda, con impegno all'acquisto, all'impresa Sirem S.r.l., come da atto notaio Silvio Vezzi di Modena Rep. n. 125354 Racc. 21217 del 23/02/2015;
- che con decreto n. 669 del 15 aprile 2015 si è preso atto dell'avvenuto subentro, a decorrere dal 02/03/2015, dell'impresa Sirem S.r.l. alla Cooperativa di Costruzioni Soc. Cooperativa ed in data 06/05/2015 è stato sottoscritto con l'impresa Sirem S.r.l. il relativo contratto Rep. n. 0362;
- che con decreto n. 2170 del 22 luglio 2016, parzialmente modificato con decreto n. 2866 del 16 settembre 2016, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 che prevede lavorazioni aggiuntive, realizzate dal R.T.I. costituito da SIREM S.r.l. (Mandataria) ed I.T.I. Impresa Generale S.p.a. (Mandante) per € 672.769,26 oltre ad IVA;
- che, con riferimento alla suindicata perizia, il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J11E16000160001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 6767020190;

- che con decreto n. 4232 del 16 dicembre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari per complessivi € 21.300,00 comprensivi degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA, il cui finanziamento è assicurato come da Ordinanza n. 66 del 09 settembre 2014, successivamente integrata e modificata dall'ordinanza 52/2016 e gli stessi lavori affidati al R.T.I. costituito da SIREM S.r.l. ed I.T.I. Impresa Generale S.p.a.;
- che, con riferimento ai lavori complementari di cui sopra, il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J16J16002010001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 69623622E1;
- che in data 21/03/2017 è stato stipulato, con il suindicato R.T.I., il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0450, per il corrispettivo di € 21.300,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA.

Considerato altresì che con decreto n. 1025 del 23 aprile 2018 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 21.300,00 oltre ad IVA, il cui importo è interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 21.193,50 oltre ad IVA e da erogare a saldo € 106,50 oltre ad IVA.

Visto:

- il Certificato di Collaudo in argomento, redatto in data 12/06/2018 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Ligori, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti, sottoscritto senza riserve dall'impresa mandante I.T.I. Impresa Generale S.p.a., mentre l'impresa capogruppo SIREM S.r.l. invitata alla sottoscrizione non ha adempiuto e pertanto il suindicato certificato di collaudo si considera da quest'ultima altresì accettato senza riserve;
- che il suindicato Certificato di Collaudo liquida il residuo credito di € 106,50 oltre ad IVA pari alla ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

Tenuto conto:

- che lo svincolo della ritenuta dello 0,5% pari ad € 106,50 oltre ad IVA di cui all'art. 4 DPR 207/2010 è subordinato alla presentazione della polizza fideiussoria come previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010;
- che non è pervenuta alcuna polizza fideiussoria a garanzia dell'importo di cui al punto precedente, né alcuna comunicazione circa la non presentazione della stessa;

- che pertanto la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 operata sui certificati di pagamento pari ad € 106,50 oltre ad IVA sarà liquidabile decorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo, come previsto dagli articoli 124 del D.P.R. 207/2010 e 141 comma 3 del D.Lgs 163/2006.

Considerato:

- che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'approvazione del Certificato di Collaudo, può ritenersi svincolata la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante polizza n. 2651/96/151858259 rilasciata in data 14/03/2017 dalla UnipolSai Assicurazioni - Agenzia di Milano - Affari Speciali - Cod. sub. 699 per l'importo di € 2.130,00 in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori complementari relativi all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico ES "A. Tassoni" a Piumazzo, nel Comune di Castelfranco Emilia (MO):

1. di dare atto dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dei Lavori in argomento, redatto in data 12/06/2018 dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Ligori, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti sottoscritto senza riserve dall'impresa mandante I.T.I. Impresa Generale S.p.a., mentre l'impresa capogruppo SIREM S.r.l. invitata alla sottoscrizione non ha adempiuto e pertanto il suindicato certificato di collaudo si considera da quest'ultima altresì accettato senza riserve, che certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dallo stesso raggruppamento e liquida pertanto il residuo credito di € 106,50, oltre ad IVA, pari alla ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
2. di dare atto che lo svincolo della ritenuta dello 0,5% pari ad € 106,50 oltre ad IVA di cui all'art. 4 DPR 207/2010 è subordinato alla presentazione della polizza fideiussoria come previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010;
3. di dare atto che non è pervenuta alcuna polizza fideiussoria

a garanzia dell'importo di cui al punto precedente, né alcuna comunicazione circa la non presentazione della stessa e che pertanto la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 operata sui certificati di pagamento pari ad € 106,50 oltre ad IVA, sarà liquidabile decorsi due anni dall'emissione del certificato di collaudo, come previsto dagli articoli 124 del D.P.R. 207/2010 e 141 comma 3 del D.Lgs 163/2006;

4. di dare atto che, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'approvazione del Certificato di Collaudo può ritenersi svincolata la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante polizza n. 2651/96/151858259 rilasciata in data 14/03/2017 dalla UnipolSai Assicurazioni - Agenzia di Milano - Affari Speciali - Cod. sub. 699 per l'importo di € 2.130,00 in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;

5. di dare atto infine che:

- il presente provvedimento costituisce mera accettazione del collaudo provvisorio per lo svincolo della cauzione definitiva;

- nel biennio successivo alla data di emissione del certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla avvenuta liquidazione del saldo (art. 229 comma 3 del DPR 207/010);

- decorsi due anni il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dei Lavori assume carattere definitivo e si intende tacitamente approvato, ancorché non sia intervenuto l'atto formale di approvazione entro due mesi dalla data di tale termine (art. 141 comma 3 del D.lgs 163/2006).

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)